

Repertorio numero 50143/15085

VERBALE

di adunanza del Consiglio di Amministrazione della  
 "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di  
 marzo

Registrato a Modena

11-3-2023

in data 13.3.2023

Alle ore 8,45.

al n.5898 serie 1T

In Modena, Via Aristotele n.195.

esatti Euro 356,00

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in Modena, è comparsa la sig.:

Iscritta nel Registro

- MAZZARELLA dott. FLAVIA, nata a Teramo il ventiquattro dicembre millenovecentocinquantotto (24.12.1958), domiciliata per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la sede sociale;

Imprese di Modena

in data 13.3.2023

la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 (due-

miliardicentoquattromilioneitrecentoquindicimilaseicento-  
 novantuno virgola quaranta), interamente versato, i-  
 scritta presso il Registro delle Imprese di Modena con  
 il codice fiscale n.01153230360, R.E.A. n.MO-222528,  
 partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Al-  
 bo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, ca-  
 pogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'ap-  
 posito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, e  
 quindi nell'interesse della Banca stessa.

Comparsente, cittadina italiana, della cui identità  
 personale io Notaio sono certo la quale mi dichiara che  
 è stata qui convocata in questo luogo, in questo giorno  
 e per questa ora, l'adunanza dei componenti il Consi-  
 glio di Amministrazione della "BPER Banca S.p.A.", con  
 sede a Modena, per discutere e deliberare sugli argomen-  
 ti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Fusione per incorporazione di "BPER Credit Manage-  
 ment - Società Consortile per Azioni" in "BPER Banca  
 SpA"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

La comparsente mi richiede di assistere, redigendone  
 pubblico verbale, all'adunanza del Consiglio di Ammini-  
 strazione della società stessa.

Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiara-

zioni di esso Presidente, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti, la Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Mazzarella dott.ssa Flavia, la quale constata e dichiara:

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglieri ed ai componenti il Collegio Sindacale in termine utile, a norma di legge e ai sensi dell'art.22 dello Statuto sociale;

- che a norma dell'art.22 dello Statuto è prevista la facoltà di partecipare all'adunanza anche mediante sistemi di collegamento a distanza in audio-video conferenza;

- che oltre ad essa sig.ra Mazzarella dott.ssa Flavia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente fisicamente all'adunanza, sono presenti di persona, o mediante collegamento a distanza in audio-video conferenza, gli altri Amministratori della Banca sigg.:

- Barbieri dott. Riccardo, nato a Cagliari il 31 gennaio 1964, Vice Presidente, audio-video collegato;

- Beccalli prof.ssa Elena, nata a Monza (MB) il 25 luglio 1973, audio-video collegata;

- Cacciapuoti dott.ssa Monica, nata a Torino il 28 settembre 1968, audio-video collegata;

	- Candini dott.ssa Silvia Elisabetta, nata a Milano il 2 luglio 1970, audio-video collegata;	
	- Cappello ing. Maria Elena Costanza Bruna, nata a Milano il 24 luglio 1968, audio-video collegata;	
	- Cincotti prof.avv. Cristiano, nato a Cagliari il 30 marzo 1975, audio-video collegato;	
	- Farre dott. Gianfranco, nato a Bitti (NU) il 6 marzo 1958, audio-video collegato;	
	- Foti dott. Alessandro Robin, nato a Londra (UK) il 26 marzo 1963, audio-video collegato;	
	- Giay dott. Roberto, nato a Pinerolo (TO) il 10 novembre 1965, audio-video collegato;	
	- Montani Piero Luigi, nato a Genova il 12 aprile 1954, Amministratore Delegato, audio-video collegato;	
	- Papa dott. Gianni Franco Giacomo, nato a Milano il 6 aprile 1956, audio-video collegato;	
	- Pappalardo avv. Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio 1960, audio-video collegata;	
	- Pilloni dott.ssa Monica, nata a Cagliari il 20 febbraio 1963, audio-video collegata;	
	- Valeriani prof. avv. Elisa, nata a Reggio Emilia il 22 agosto 1972, audio-video collegata;	
	- che sono inoltre presenti i componenti il Collegio Sindacale, sigg.:	
	- Travella dott.ssa Daniela, nata a Lenno (CO) il 5 set-	

tembre 1967, Presidente, audio-video collegata;

- Tettamanzi dott.ssa Patrizia, nata a Como l'11 dicem-

bre 1969, Sindaco effettivo, audio-video collegata;

- Appetiti dott. Carlo, nato a Roma il 12 maggio 1966,

Sindaco effettivo, audio-video collegato;

tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;

- che è altresì fisicamente presente alla riunione il

sig. Mazza avv. Paolo, nato a Modena il 30 marzo 1971,

"Chief General Counsel" e Segretario del Consiglio di

Amministrazione;

- che sono altresì fisicamente presenti alla riunione

le sigg. Bui avv. Irene, Responsabile del "Servizio Cor-

porate and Regulatory Affairs" e Giorgione dott.ssa Bar-

bara, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Organi socie-

tari;

- che i soggetti che partecipano all'adunanza mediante

collegamento a distanza in audio-video conferenza sono

stati identificati dal Presidente dell'adunanza ed è lo-

ro consentito seguire e partecipare alla discussione,

assistere e partecipare alla votazione simultanea, rice-

vere, trasmettere o visionare documenti, nonché interve-

nire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti

in discussione, come richiesto dall'art.22 dello Statu-

to;

- che tutti gli amministratori presenti o collegati si

trovano nelle condizioni richieste dalla legge per poter intervenire alla presente adunanza e risultano tuttora regolarmente in carica.

La Presidente sig.ra Mazzarella dott.ssa Flavia dichiara pertanto la presente adunanza regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, a norma di legge e di statuto.

Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la Presidente ricorda all'adunanza che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15.12.2022, ha approvato un progetto di fusione per incorporazione della società controllata "BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni", con sede a Modena, Via San Carlo n.16, capitale sociale Euro 1.000.000 (unmilione), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.03667810364, in "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, e che analoga delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società incorporanda in data 16.12.2022.

La Presidente ricorda che "BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni" svolge, per conto delle società consorziate (tutte appartenenti al Gruppo BPER Banca) l'attività di recupero e gestione dei crediti deteriorati e ogni altra operazione diretta a facilitare

lo smobilizzo e/o l'incasso di detti crediti problematici e osserva che la proposta fusione rientra nell'ambito delle iniziative volte alla razionalizzazione e alla semplificazione della struttura del Gruppo BPER Banca, anche nell'ottica di favorire la ristrutturazione e il miglioramento del comparto di gestione del credito deteriorato, nel contesto del più ampio e articolato progetto, già comunicato al mercato negli scorsi mesi, che prevede, tra l'altro, la valorizzazione e il deconsolidamento delle piattaforme di recupero di inadempienze probabili ("UTP") e sofferenze.

La Presidente fa presente quindi all'adunanza che detto progetto di fusione è stato redatto in forma semplificata, ai sensi degli artt.2501 ter e 2505 C.C., quali modificati dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2009/109/CE, in quanto la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, possiede attualmente una partecipazione pari al 70% del capitale sociale della società incorporanda "BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni", ma si troverà a possedere prima della stipula dell'atto di fusione l'intero capitale sociale della incorporanda.

L'attuazione della fusione in oggetto resta pertanto subordinata all'acquisizione e alla permanenza del con-

trollo totalitario in capo alla società incorporante, da accertarsi in sede di stipula dell'atto di fusione, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare.

Ella precisa quindi che in relazione a tale proposta di fusione semplificata non trovano applicazione le disposizioni dell'art.2501 ter, I° comma, numeri 3), 4) e 5) C.C., dal momento che non si determina un rapporto di cambio, ma un mero annullamento delle azioni della società incorporanda che al momento della fusione saranno interamente possedute dall'incorporante, senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, e quindi senza aumento del capitale sociale della incorporante; né si applicano di conseguenza gli artt.2501 quinquies e 2501 sexies C.C. che disciplinano rispettivamente la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti, mentre troverà applicazione l'art.2501 septies C.C., limitatamente alla sola documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato di fusione.

La Presidente informa i presenti che la proposta fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca Centrale Europea, competente in tale materia, ai sensi degli artt.4 e 9 del Regolamento (EU) n.1024/2013, dell'art.57 del D.Leg.vo n.385/1993 e della Circolare del-



la Banca d'Italia n.229/1999 (Titolo III, capitolo 4)

autorizzazione rilasciata con decisione

n.ECB-SSM-2023-ITPER-2 in data 3.2.2023, notificata a

"BPER Banca S.p.A." in pari data, come risulta anche da

lettera della Banca d'Italia in data 3.2.2023

prot.n.0218829/23, indirizzata a "BPER Banca S.p.A.",

quale Capogruppo.

La Presidente comunica all'adunanza che il progetto

di fusione delle società suddette è stato iscritto pres-

so il Registro Imprese di Modena in data 6.2.2023 per

entrambe le società partecipanti alla fusione, e quindi

la presente adunanza si svolge nel rispetto del termine

di 30 (trenta) giorni previsto dall'art.2501 ter, IV°

comma, C.C.

La Presidente dichiara inoltre e dà atto che presso

la sede sociale della società "BPER Banca S.p.A." è ri-

masto depositato in copia, a far tempo dal 8.2.2023, e

quindi durante i 30 (trenta) giorni che hanno preceduto

la presente adunanza, ai sensi dell'art.2501 septies

C.C., il progetto di fusione e anche, conformemente a

quanto richiesto nell'ambito del procedimento di fusio-

ne semplificata, la documentazione prevista dal-

l'art.2501 septies, I° comma, C.C., come richiesto ai

sensi dell'art.2505, II° comma, C.C. precisandosi in

particolare che le situazioni patrimoniali delle so-

cietà partecipanti alla fusione, redatte a norma dell'art.2501 quater C.C., sono riferite alla data del 31.12.2022, il tutto quindi nel rispetto del termine di cui all'art.2501 quater, C.C., dandosi atto che all'interno del progetto di fusione, per mera distrazione è stata erroneamente indicata la data del 31.12.2021, errore materiale che non incide sui diritti dei soci o dei terzi, ai sensi dell'art.2502, comma II°, C.C.

La Presidente comunica inoltre ai presenti che la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I° comma, C.C. è stata messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito "Internet" della banca in data 8.2.2023 e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato Info, con avvisi ivi pubblicati nei modi e termini di legge.

La Presidente dichiara altresì:

- che non si è verificata la circostanza di cui all'art.2505, comma III°, C.C., ad esito dell'avviso per l'esercizio del diritto dei soci dell'incorporante di cui al medesimo art.2505 C.C., pubblicato sul sito Internet della banca in data 6.2.2023;
- che in relazione a quanto sin qui specificato risulta rispettata la normativa prevista in materia di fusione semplificata;
- che per quanto occorrer possa, non sono intervenuti

fatti salienti, o sostanziali variazioni, rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento, né sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo fra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede della società e la data odierna, ai sensi dell'art.2501 quinquies, III° comma, C.C., quale introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123.

Si precisa che mentre non vi sono prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla società incorporanda, è attualmente in circolazione un prestito obbligazionario convertibile, emesso dalla società incorporante, denominato "Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" di complessivi nominali Euro 150.000.000 (centocinquantamiliardi), e pertanto, a norma dell'art.2503 bis, comma II°, C.C., è stata data facoltà ai possessori delle suddette obbligazioni convertibili di esercitare il diritto di conversione anticipata ad essi spettante ai sensi di legge e a norma del Regolamento del prestito, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (diffuso anche tramite il sistema "Euronext Securities Milan", già "Monte Titoli S.p.A.").

La Presidente dichiara e dà atto che la società incorporanda "BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni" ha già approvato la proposta fusione come risulta da verbale di me Notaio in data 2.3.2023

rep.n.50132/15084, registrato a Modena in data 6.3.2023

al n.5111 serie 1T, iscritto presso il Registro delle

Imprese di Modena in data 3.3.2023.

La Presidente sig.ra Mazzarella dott.ssa Flavia illustra quindi ai presenti le modalità di esecuzione della

proposta fusione, precisa che essa avverrà per incorporazione,

con effetti giuridici e civilistici dalla data

dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel

Registro delle Imprese ove è posta la sede delle società

partecipanti alla fusione, ovvero da una data successiva

che sarà eventualmente indicata nell'atto di fusione,

ai sensi dell'art.2504 bis, II° comma, C.C., ma

con effetti ai fini fiscali e ai fini dell'imputazione

delle operazioni della società incorporanda al bilancio

della incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno

in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione,

così come consentito dall'art.2504 bis C.C.

La Presidente precisa inoltre che dalla proposta fusione non derivano modifiche dello Statuto sociale della incorporante.

La Presidente dà atto che nella proposta operazione di fusione non trovano applicazione le disposizioni di

cui all'art.2501 bis C.C. in materia di fusione a seguito

di acquisizione con indebitamento, non ricorrendone

qui i presupposti e dichiara inoltre che l'operazione

di fusione proposta, avendo per oggetto l'aggregazione di due società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, non configura fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della Legge n.287/1990 ed inoltre la Presidente dà atto che è stata inviata, nei termini contrattualmente previsti, l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990 e successive modificazioni e a norma del vigente contratto collettivo di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione dispensa quindi la Presidente dalla lettura del progetto di fusione, nonché degli altri documenti del procedimento, già ben noti a tutti gli intervenuti.

La Presidente mi consegna quindi, perché siano allegati al presente verbale, i seguenti documenti:

- lettera di autorizzazione alla fusione rilasciata dalla Banca Centrale Europea, con traduzione giurata in lingua italiana, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura;
- copia del progetto di fusione, con unito lo Statuto sociale vigente della società incorporante, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatamene la lettura.

	Ai sensi del combinato disposto degli artt.2502 bis	
	C.C. e 2501 septies C.C., verrà depositata nel Registro	
	delle Imprese, unitamente al presente verbale, la situa-	
	zione patrimoniale della società incorporante alla data	
	del 31.12.2022, che si allega al presente atto sotto la	
	lettera "C", dispensatamene la lettura, mentre risulta-	
	no già depositati nel Registro delle Imprese gli altri	
	documenti richiesti dalla legge ivi indicati.	
	La Presidente dichiara espressamente che la documenta-	
	zione esibitami è conforme a quanto depositato ai sensi	
	di legge.	
	Dopo di che, nessuno chiedendo la parola, la Presiden-	
	te sottopone quindi all'approvazione del Consiglio di	
	Amministrazione la seguente deliberazione:	
	"Il Consiglio di Amministrazione della società "BPER	
	Banca S.p.A.", con sede a Modena:	
	- udite le proposte della Presidente;	
	- dato atto e confermato che sono state rispettate le	
	normative previste per il procedimento semplificato di	
	fusione in conformità a quanto previsto dalle disposi-	
	zioni di legge e regolamentari vigenti;	
	delibera:	
	1) - di approvare, a norma dell'art.2505, II° comma,	
	C.C. e ai sensi dell'art.25 del vigente statuto socia-	
	le, il progetto di fusione allegato al presente verbale	

sotto la lettera "B", progetto depositato, iscritto e pubblicato a norma di legge, e quindi di approvare alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, la fusione per incorporazione della società controllata "BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni", con sede a Modena, Via San Carlo n.16, capitale sociale Euro 1.000.000 (unmilione), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.03667810364, nella società controllante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 (duemiliardicentoquattromilionitrecen- toquindicimilaseicentonovantuno virgola quaranta), inte- ramente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, mediante in- corporazione della prima nella seconda, sulla base del- le rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2022, debitamente approvate dai rispettivi Consi- gli di Amministrazione;

2) - di darsi atto che la fusione avverrà senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento, senza sostituzione e senza concambio di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda, in quanto la so- cietà incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Mode- na, possiede attualmente una partecipazione pari al 70%

del capitale sociale della società incorporanda "BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni", con sede a Modena, ma si troverà a possedere prima della stipula dell'atto di fusione l'intero capitale sociale della incorporanda, precisandosi che l'attuazione della fusione in oggetto resta pertanto subordinata all'acquisizione in capo alla società incorporante dell'intero capitale sociale della società incorporanda prima della stipula dell'atto di fusione;

3) - di stabilire che la fusione avverrà con effetti giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente indicata nell'atto di fusione, ma con effetti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis Codice Civile, sicchè, ottenute le necessarie iscrizioni e decorsi senza opposizione i termini di legge o comunque fatto salvo il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57, n.3 Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385, e infine stipulato l'atto di fu-



sione, la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata "BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni", con sede a Modena, assumendo a proprio favore ed a proprio carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo, le situazioni possessorie e di fatto, tutti i debiti, le passività, le garanzie, i privilegi, oneri, vincoli, servitù e gli impegni nulla escluso ed eccettuato, della incorporata, tutti i beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili, impianti, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni e mobili registrati, avviamento e beni strumentali in genere della società incorporata, tutte le partecipazioni societarie di qualsiasi natura e consistenza anche in società cooperative e consortili, tutti i valori mobiliari e gli strumenti finanziari, tutti i contratti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi ordini in corso e proposte contrattuali, i contratti di affitto, locazione, anche ultranovennale, comodato, leasing, sia attivi che passivi, le insegne, i segni distintivi, i brevetti, i marchi, i siti e domini "Internet" aziendali, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni, permes-

si, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti o affidamenti bancari in genere, tutti i contratti di assicurazione, fornitura, somministrazione, appalto, trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente che saranno in essere al momento della fusione, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza e di assicurazione ed i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze di qualsiasi natura e ovunque radicate, nelle quali è attualmente parte la società incorporanda, e in quant'altro esistente a suo nome, anche se qui non indicato espressamente, nulla escluso ed eccettuato, determinandosi insomma una successione a titolo universale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare della società incorporanda;

4) - di darsi atto che non esistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con la precisazione che la società incorporanda non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili, mentre la società incorporante ha in corso solamente il sopracitato prestito obbligazionario convertibile denominato "Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" di complessivi nominali Euro 150.000.000 (centocinquantami-

lioni), per il quale a norma dell'art.2503 bis, comma II°, C.C., è stata data facoltà ai possessori delle suddette obbligazioni convertibili di esercitare il diritto di conversione anticipata ad essi spettante ai sensi di legge e a norma del Regolamento del prestito, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (diffuso anche tramite il sistema "Euronext Securities Milan", già "Monte Titoli S.p.A.");

5) - di darsi atto che non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

6) - di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, sig.ra Mazzarella dott.ssa Flavia, e in via disgiunta all'Amministratore Delegato della società sig. Montani Piero Luigi, tutti i necessari poteri per dare esecuzione, decorsi senza opposizione i termini di legge, o comunque rispettato il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57, n.3, Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385, alle deliberazioni adottate, con autorizzazione di stabilire i termini e le modalità relative, con facoltà fra l'altro, di provvedere all'annullamento delle azioni della società incorporanda, senza sostituzione e senza concambio, e compresa altresì la facoltà di intervenire al relativo atto notarile di fusione, di sotto-

scriverlo, introducendovi tutte le clausole d'uso e del caso, di natura reale ed obbligatoria che riterranno convenienti e necessarie, prestando ogni opportuno consenso, anche con atti separati e successive integrazioni, rettifiche, ratifiche, convalide e conferme e con successivi atti di precisazione, integrazione, ricognizione e correzione, con facoltà in particolare di curare, autorizzare e consentire la voltura, la trascrizione e l'annotamento a nome della società incorporante presso i Pubblici Registri Immobiliari, il Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Marchi e Brevetti e presso ogni altra Autorità, ente o amministrazione pubblica o privata, di tutti gli eventuali beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati, beni mobili, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni edilizie, partecipazioni societarie, conti correnti, mutui, finanziamenti, affidamenti bancari, assicurazioni, contratti in genere e rapporti giuridici esistenti a nome della società incorporanda, e con facoltà insomma di fare tutto quanto sarà necessario, riterranno opportuno e verrà loro richiesto per il miglior perfezionamento dell'operazione di fusione anche se qui non espressamente menzionato, il tutto con promessa fin da ora di approvato e valido sotto gli obblighi di legge, senza neces-

sità di ulteriore ratifica, approvazione o conferma e senza che nessuno mai possa eccepire difetto, imprecisione o indeterminatezza di poteri, compresa la facoltà di apportare al presente verbale, senza convocare una nuova adunanza, tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dal competente Registro Imprese in sede di iscrizione o che si rendessero comunque necessarie per il legale perfezionamento del presente atto".

La Presidente pone quindi in votazione la delibera proposta per dichiarazione espressa, e dopo prova e controprova, la suddetta delibera viene approvata all'unanimità.

La comparente dichiara di aver ricevuto le informative previste dalla legge in materia di tutela della privacy e consente il trattamento dei suoi dati personali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del Decreto Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autorizzando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per finalità connesse al presente atto e conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fiscali.

Dopo di chè, essendo terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo

la parola, la Presidente dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore 9,35.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico della società.

Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4, comma I° della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131, e successive modificazioni.

La Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati al presente atto.

Su mia richiesta la comparente mi dichiara il seguente numero di codice fiscale:

- "BPER Banca S.p.A.": 01153230360.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che viene da me letto alla comparente la quale, da me interpellata, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà ed a verità.

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per il resto scritto di mio pugno su ventidue pagine e parte fin qui della ventitreesima di sei fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 9,35.

F.to Mazzarella Flavia

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Repertorio numero 50125

VERBALE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di  
febbraio

28-2-2023

ALLEGATO "A"

In Modena, Corso Canalgrande n.90.

ALL'ATTO

Davanti a me Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto  
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in  
Modena, è personalmente comparsa la sig.:


REP. N. 50143/18085

- CAPPELLARO ELENA, nata a Vicenza il diciannove giugno  
millenovecentosessantanove (19.6.1969), domiciliata a  
Montegalda (VI), Via Divisione Julia n.35, traduttrice.

Detta comparsante, della cui identità personale io No-  
taio sono certo, la quale

dichiara

di ben conoscere la lingua inglese e di voler assevera-  
re con giuramento la traduzione dall'inglese all'italia-  
no dell'autorizzazione alla fusione per incorporazione  
della società "BPER Credit Management - Società Consor-  
tile per Azioni", con sede a Modena, nella "BPER Banca  
S.p.A.", con sede a Modena, rilasciata dalla Banca Cen-  
trale Europea (BCE) in data 3.2.2023, decisione  
ECB-SSM-2023-ITPER-2, che nel testo in lingua inglese,  
con in calce la traduzione in italiano, si allega al



presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura.

Il perito, da me ammonito e diffidato ai sensi di legge è in particolare a norma degli artt.3 e 76 del D.P.R.28.12.2000 n.445, presta giuramento pronunciando le parole:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

La comparente dichiara di aver ricevuto le informative previste dalla legge in materia di tutela della privacy e consente il trattamento dei suoi dati personali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del Decreto Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autorizzando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per finalità connesse al presente atto e conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fiscali.

Il presente atto è esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art.3 Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto alla comparente la quale, da me interpellata, lo approva trovandolo conforme alla



sua volontà.

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per  
il resto scritto di mio pugno su due pagine e parte fin  
qui della terza di un foglio di carta da bollo e sotto-  
scritto dalla comparente e da me Notaio nei modi di leg-  
ge, essendo le ore 11,45

*Steno Cappelletto*

*Franco M. Molino*



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 50125



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

BPER Banca S.p.A.  
Via San Carlo, 8/20  
41121 Modena  
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2023-ITPER-2  
Frankfurt am Main, 3 February 2023

**Decision on the merger by absorption of BPER Credit Management S.c.p.A. into the Supervised Entity**

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 30 December 2022, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to authorise the merger by absorption of BPER Credit Management S.c.p.A. (hereinafter 'BCM') into the Supervised Entity.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/2013<sup>1</sup>, Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)<sup>2</sup>, Article 8 of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)<sup>3</sup> and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)<sup>4</sup>, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking<sup>5</sup> and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999<sup>6</sup>.

**1. Facts on which this Decision is based**

- 1.1 On 30 December 2022, the Supervised Entity submitted an application to the ECB requesting authorisation for a proposed merger by absorption of BCM into the Supervised Entity. At the ECB's request, the Supervised Entity provided additional information on 17 January 2023 and the application is considered to be complete from that date.
- 1.2 BCM is a cooperative company belonging to the BPER group entrusted with bad loan management; 70% of its shares are held by the Supervised Entity, while the remaining 30% is owned by other

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

2 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).

3 Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).

4 Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 40).

5 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

6 Banca d'Italia Circolare No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

*Flavia Capolino*

## ECB-CONFIDENTIAL

companies belonging to the BPER group. BCM provides non-performing loan management and recovery services and carries out transactions aimed at facilitating asset disposal/recovery for its fellow consortium member companies (namely the Supervised Entity, Banco di Sardegna S.p.A., Bibanca S.p.A., Sardalesing S.p.A., and BPER Factor S.p.A.) who retain ownership of the non-performing loan (NPL) managed at BCM.

- 1.3 The merger is a part of a wider process aimed at simplifying the Supervised Entity's banking group structure and is functional to the value enhancement of its debt collection platform and its subsequent deconsolidation which is geared towards the group's de-risking the 'Project Bridge').
- 1.4 Project Bridge is structured around three building blocks: (i) the sale of part of the group's NPE management platform to a Target Entity or New Company, whose majority stake will be subsequently acquired by Gardant S.p.A. (an entity which is acting in an investment consortium with Asset Management Company S.p.A.), and the simultaneous signing of a Master Servicing Agreement governing the terms of this first part of the transaction; (ii) the NPL portfolio disposal; and (iii) the unlikely-to-pay portfolio disposal.
- 1.5 The proposed merger was approved by the board of directors of the Supervised Entity and BCM on 15 and 16 December 2022, respectively.

## 2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged merger against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999:
  - (a) the sound and prudent management of the bank resulting from the merger;
  - (b) the technical and organisational situation of the bank resulting from the merger, in particular:
    - the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation;
    - the level of fixed and staff costs;
    - the soundness of the organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information.
- 2.2 The assessment of the merger did not reveal any material issues that could jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity or affect its technical and organisational situation given that (i) the reallocation of functions and activities for the recovery and management of non-performing exposures is accompanied by the re-insourcing of the relevant headcounts back to the Supervised Entity (ii) the merger is instrumental to the creation of the New Company as part of the Project Bridge. After the completion of the merger, the Supervised Entity will be compliant with the applicable prudential requirements.
- 2.3 Based on the above, the ECB concludes that the merger meets the criteria as set out in paragraph 2.1. and that there is no reason to oppose the proposed merger of BCM into the Supervised Entity.

ECB-CONFIDENTIAL

**3. General**

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.


**4. Administrative and judicial review**

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank<sup>7</sup>. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to [ABoR@ecb.europa.eu](mailto:ABoR@ecb.europa.eu), or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review  
European Central Bank  
Sonnemannstrasse 22  
60314 Frankfurt am Main  
Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

DocuSigned by:  
  
ABCEFA9F096C48A...

Rolf KLUG  
*Deputy Director General*  
*Directorate General Universal & Diversified Institution*



*Flavia Cappello*

<sup>7</sup> Decision ECB/2014/18 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

Repertorio numero 50124

Certifico io sottoscritto Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio  
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,  
con residenza in Modena, che la presente copia cartacea  
è conforme al suo originale informatico sottoscritto  
con firma digitale.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 28 FEBBRAIO 2023.

*Franco Soli Notario*





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

RISERVATO BCE

BPER Banca s.p.a.  
Via San Carlo, 8/20  
41121, Modena  
ITALIA

(di seguito il «Soggetto Vigilato»)  
cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2023-ITPER-2  
Francoforte sul Meno, 3 febbraio 2023

**Decisione in merito alla fusione per incorporazione di BPER Credit Management S.c.p.A. nel Soggetto Vigilato**

Egregio/Gentile Sig./Sig.ra,

In risposta alla Vostra richiesta del 30 dicembre 2022, Vi scrivo per informarVi che la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di autorizzare la fusione per incorporazione di BPER Credit Management S.c.p.A. (di seguito 'BCM') nel Soggetto Vigilato.

La presente Decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed (e) e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013<sup>1</sup> del Consiglio, nonché in conformità all'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea (ECB/2016/40)<sup>2</sup>, all'articolo 8 della Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea (ECB/2019/4)<sup>3</sup> e alla Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea (ECB/2020/42)<sup>4</sup>, in combinato disposto con l'articolo 57 del Testo Unico Bancario<sup>5</sup> e il Titolo III, Capitolo 4 della Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999<sup>6</sup>.

**1. Fatti alla base della presente decisione**

- 1.1 Il 30 dicembre 2022, il Soggetto Vigilato ha presentato presso la BCE richiesta di autorizzazione al progetto di fusione per incorporazione di BCM nel Soggetto Vigilato. Su richiesta della BCE, il Soggetto Vigilato ha fornito ulteriori informazioni il 17 gennaio 2023 e, a far data da allora, la domanda è da ritenersi completa.
- 1.2 BCM è una società consortile inserita nel Gruppo BPER cui è demandato il servizio di gestione del credito deteriorato. Il 70% del capitale sociale di BCM è detenuto dal Soggetto Vigilato, mentre la restante quota pari al 30% è detenuta da altre società appartenenti al Gruppo.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29 ottobre 2013, pag. 63).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea, del 16 novembre 2016 su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40) (GU L 141, 1.6.2017, p. 14).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4) (GU L 55, 25.2.2019, p. 7).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale e abroga la decisione (UE) 2019/323 (BCE/2020/42) (GU L 312, 25.9.2020, p. 40).

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

<sup>6</sup> Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

**RISERVATO BCE**

BCM eroga servizi di recupero e gestione dei crediti deteriorati e svolge ogni altra operazione diretta a facilitarne lo smobilizzo e/o l'incasso, nei confronti delle proprie consorziate (ovvero il Soggetto Vigilato, Banco di Sardegna S.p.A., Bibanca S.p.A., Sardaleasing S.p.A. e BPER Factor S.p.A.), che continuano a restare titolari dei crediti deteriorati in gestione presso BCM.

- 1.3 La fusione si inserisce in un più ampio processo di semplificazione della struttura del gruppo bancario del Soggetto Vigilato ed è funzionale alla valorizzazione della piattaforma di recupero crediti e al suo successivo deconsolidamento, in ottica di prosecuzione del percorso di *derisking*, ('Progetto Bridge').
- 1.4 Il Progetto Bridge è strutturato su tre elementi fondanti: (i) la cessione di una parte della piattaforma di gestione dei crediti deteriorati del Gruppo ad una *Target Entity* o *NewCo*, la cui quota di maggioranza verrà successivamente acquisita da Gardant S.p.A. (soggetto che agisce nell'ambito di un consorzio di investimento con AMCO Asset Management Company S.p.A.), e la contestuale stipula di un *Master Servicing Agreement* avente ad oggetto i termini di questa prima parte dell'operazione; (ii) la cessione del portafoglio sofferenze; e (iii) la cessione del portafoglio inadempienze probabili (UTP).
- 1.5 Il progetto di fusione è stato approvato dai Consigli di Amministrazione del Soggetto Vigilato e di BCM rispettivamente in data 15 e 16 dicembre 2022.

**2. Valutazione**

- 2.1 Sulla base delle informazioni esposte in sintesi nella Sezione 1, la BCE ha valutato il progetto di fusione secondo i criteri di cui infra, stabiliti all'articolo 57 del Testo Unico Bancario e al Titolo III, Capitolo 4 della Circolare di Banca d'Italia N. 229/1999:
  - (a) la sana e prudente gestione della banca risultante dalla fusione;
  - (b) la situazione tecnica e organizzativa della banca risultante dalla fusione e, in particolare:
    - la capacità di rispettare le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, di trasformazione delle scadenze;
    - il livello dei costi, fissi e per il personale;
    - l'adeguatezza della struttura organizzativa, con riguardo al sistema dei controlli interni e ai flussi informativi.
- 2.2 Dalla valutazione della fusione non sono emersi aspetti di rilievo tali da pregiudicare la sana e prudente gestione o incidere sulla situazione tecnica e organizzativa del Soggetto Vigilato, considerato che: (i) la riallocazione delle funzioni e delle attività di recupero e gestione dei crediti deteriorati sarà accompagnata dal rientro del relativo organico nel Soggetto Vigilato (ii) la fusione è strumentale alla creazione della *NewCo* nell'ambito del Progetto Bridge. Ad avvenuto perfezionamento della fusione, il Soggetto Vigilato manterrà il rispetto delle regole prudenziali vigenti.
- 2.3 Sulla base di quanto precede, la BCE conclude che la fusione soddisfa i criteri stabiliti al paragrafo 2.1. e che nulla osta al progetto di fusione di BCM nel Soggetto Vigilato.

RISERVATO BCE

### 3. Aspetti generali

- 3.1 La BCE ha assunto la presente Decisione sulla base dei fatti presentati e delle dichiarazioni rese dal Soggetto Vigilato. Qualora uno di tali fatti o dichiarazioni non fosse veritiero, o non riflettesse più lo stato di cose descritto, tale circostanza potrebbe costituire motivo sufficiente per la revoca, in toto o in parte, della presente Decisione.
- 3.2 La presente Decisione avrà effetto a far data dall'avvenuta notifica al Soggetto Vigilato.


### 4. Riesame amministrativo e giurisdizionale

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della Decisione BCE/2014/16<sup>7</sup> della Banca Centrale Europea è possibile presentare richiesta di riesame amministrativo avverso la presente Decisione, secondo le condizioni ed entro i termini previsti, alla Commissione Amministrativa del Riesame della BCE. La richiesta di riesame deve essere inviata, di preferenza tramite posta elettronica, a [ABoR@ecb.europa.eu](mailto:ABoR@ecb.europa.eu), or tramite posta a:

*The Secretary of the Administrative Board of Review  
European Central Bank  
Sonnemannstrasse 22  
60314 Frankfurt am Main  
Germany*

- 4.2 L'eventuale procedura di ricorso contro la presente Decisione dovrà essere presentata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le condizioni ed entro i termini previsti dall'art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Distinti saluti,

DocuSigned by:  
  
ABCEFA9F098C46A...

Rolf KLUG  
Vice Direttore Generale  
Direzione Generale Banche Universali e Intermediari Diversificati



*Flora Cappello*

<sup>7</sup> Decisione della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di una Commissione Amministrativa del Riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175, 14.6.2014, p. 47).



# ALLEGATO "B" ALL' ATTO REP. N. 50143/15085

## **"PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "BPER CREDIT MANAGEMENT SCpA" IN "BPER BANCA S.P.A."**

I Consigli di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (di seguito "BPER" o "Società Incorporante") e di BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni (di seguito "BCM" o "Società Incorporanda") hanno redatto e approvato il seguente progetto di fusione (il "Progetto").

BPER è Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. (di seguito "Gruppo BPER") del quale fa parte BCM che, per conto delle società consorziate (tutte appartenenti al Gruppo BPER), svolge l'attività di recupero e gestione dei crediti deteriorati e ogni altra operazione diretta a facilitarne lo smobilizzo e/o l'incasso.


La fusione rientra nell'ambito delle iniziative volte alla razionalizzazione e alla semplificazione della struttura del Gruppo BPER, anche nell'ottica di favorire la ristrutturazione e il miglioramento del comparto di gestione del credito deteriorato, nel contesto di un articolato e ampio progetto che prevede, tra l'altro, la valorizzazione delle piattaforme di recupero di inadempienze probabili ("UTP") e sofferenze.

L'operazione di fusione sarà eseguita mediante incorporazione di BCM, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti cod. civ. Essa è da considerarsi eterogenea in quanto BCM è una società consortile. Inoltre, si prevede l'adozione di una procedura semplificata, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., in quanto BPER, che già detiene una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di BCM, acquisirà (dalle altre società consorziate, tutte anch'esse controllate da BPER) la parte restante, così da arrivare a possedere il 100% del capitale di BCM. L'attuazione della fusione resta pertanto subordinata all'acquisizione e alla permanenza del controllo totalitario in capo alla Società Incorporante, da accertarsi in sede di stipula dell'atto di fusione, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare.

Non si applicano pertanto le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) cod. civ., come specificato oltre, in quanto non si determina un rapporto di cambio ma un mero annullamento delle azioni della Società Incorporanda, che saranno interamente detenute dalla Società Incorporante.

Inoltre, nell'ambito del procedimento, non sono richiesti gli adempimenti di cui agli articoli 2501 quinquies cod. civ. (Relazione dell'Organo amministrativo) e 2501 sexies cod. civ. (Relazione degli esperti).

In applicazione dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., gli statuti delle società partecipanti alla fusione (art. 15 per BCM e art. 27 per BPER) hanno attribuito alla competenza del Consiglio di amministrazione la deliberazione concernente la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, cod. civ.



*Handwritten signature*

Relativamente alla Società incorporante, è fatta salva la facoltà dei soci della stessa, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., come previsto dall'art. 2505, comma 3, cod. civ.

Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, riferite alla data del 31 dicembre 2022, saranno depositate nella sede sociale della Società Incorporante, ovvero pubblicate a termini di normativa anche regolamentare, insieme agli altri documenti previsti dall'art. 2501 septies cod. civ.

Si segnala che l'operazione di fusione disciplinata dal presente Progetto si qualifica come operazione esente sia ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate che ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati" di cui alla Circolare Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285, che ai sensi della "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati", in quanto operazione infragruppo in assenza di interessi significativi di altre parti correlate. Tanto premesso, ai sensi del paragrafo 3.6.13.3 della predetta Policy, l'operazione di fusione è stata preventivamente sottoposta per informativa al Comitato Parti Correlate di BPER (che, ai sensi della medesima Policy, opera anche quale presidio equivalente di BCM), in occasione della riunione del 12 dicembre 2022, trattandosi di operazione di minore rilevanza, esente in quanto infragruppo, per la quale la competenza deliberativa è rimessa, per legge o per statuto, al Consiglio di amministrazione.

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.

La fusione è sottoposta all'ottenimento della prevista autorizzazione ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB") e delle relative disposizioni di attuazione, non potendo darsi corso all'iscrizione del Progetto nei registri delle Imprese competenti se non consti detta autorizzazione.

Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 bis cod. civ. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", non ricorrendone i presupposti.

## **1.TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### **1.1 Società Incorporante**

BPER Banca S.p.A., società con azioni ordinarie quotate sull'Euronext Milan, sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, capitale sociale Euro

2.104.315.691,40 interamente versato, suddiviso in n. 1.415.850.518 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A." partita IVA n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 e Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### 1.2 Società Incorporanda

"BPER Credit Management – Società Consortile per Azioni", con sede legale in Modena, Via San Carlo, 16, capitale sociale Euro1.000.000 interamente versato, suddiviso in n. 100.00 azioni ordinarie da nominali Euro10 cadauna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 03667810364, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente all'omonimo Gruppo bancario.

#### 2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Dalla fusione non deriverà alcuna modifica allo Statuto sociale della Società Incorporante, il cui testo è allegato al Progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

#### 3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

#### 4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

#### 5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Trattandosi di fusione per incorporazione di società che sarà interamente posseduta, e quindi da intendersi come mera riorganizzazione interna al Gruppo BPER, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), cod. civ.

La fusione sarà realizzata senza aumento di capitale, mediante annullamento della partecipazione nella Società Incorporanda detenuta dalla Società Incorporante; essa non darà luogo quindi ad alcun rapporto di cambio né ad alcuna emissione di nuove azioni, ciò nel presupposto che BPER acquisisca e detenga sino al momento dell'attuazione della fusione l'intera partecipazione azionaria in BCM.

#### 6. EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione.



A large, stylized handwritten signature is located on the right side of the page, below the stamp.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, qualora gli effetti giuridici si producano nel corso del 2023 stesso.

**7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.**  
Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Relativamente ai possessori di titoli diversi dalle azioni, si segnala che BPER ha in corso un prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato “€150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes” emesso da BPER in data 25 luglio 2019 (ISINIT0005380263) (le “Obbligazioni Convertibili” o il “POC”). I possessori delle Obbligazioni Convertibili avranno la facoltà di esercitare, ai sensi dell’art. 2503 – bis comma 2 cod. civ., il diritto di conversione anticipata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (che sarà diffuso anche tramite i sistemi di Euronext Securities Milan – già Monte Titoli S.p.A.) nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del POC, ferma restando la facoltà di conversione già prevista da detto regolamento.

**8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione”.

\*\*\* \*\*


Modena, 15 dicembre 2022

BPER Banca S.p.A.  
Presidente  
Flavia Mazzarella

“Allegato A”: statuto della Società Incorporante post Fusione

**BPER:**  
Banca

# STATUTO SOCIALE



Statuto aggiornato alla data del 28 novembre 2022.

## **COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 1**

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca". Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

### **Articolo 2**

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

### **Articolo 3**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

### **Articolo 4**

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

## **CAPITALE, SOCI ED AZIONI**

### **Articolo 5**

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.104.315.691,40 ed è rappresentato da 1.415.850.518 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice

Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

#### Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

#### Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

## **OPERAZIONI DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 8**

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

## **ORGANI DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 9**

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
  - a) all'Assemblea dei soci;
  - b) al Consiglio di amministrazione;
  - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
  - d) al Comitato esecutivo;
  - e) all'Amministratore delegato;
  - f) al Collegio sindacale;
  - g) alla Direzione generale.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 10**

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.
5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.



6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali oneri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the list. The stamp contains the text 'SOCIETÀ PER AZIONI' and 'Sede in Via ...'. Next to the stamp is a handwritten signature in black ink.

superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;

- approva il Regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.
9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

#### **Articolo 12**

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

#### **Articolo 13**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro soggetto designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

#### **Articolo 14**

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

#### **Articolo 15**

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

#### Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "Requisiti di Indipendenza"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

- a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominato; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

#### **Articolo 18**

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

#### Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per

numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il

Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5 non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

#### **Articolo 20**

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto



previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2 restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

#### **Articolo 21**

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

#### **Articolo 22**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse partecipa, ove nominato, il Direttore generale.

#### **Articolo 23**

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

#### Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.


#### Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
- l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
- la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.



4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

## **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 26**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

## **COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI**

### **Articolo 27**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.

4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di

svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (*quorum* costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 28**

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpare le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

### **AMMINISTRATORE DELEGATO**


#### **Articolo 29**

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.



## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 30**

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 31**

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.
4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.


#### Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a star and some illegible text. The signature appears to be 'bell'.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2 con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.



4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.

4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

### Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla

normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei

conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

#### Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

#### DIREZIONE GENERALE

#### Articolo 35

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale e uno o più Vice-Direttori generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.

2. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.
3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

## **CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

### **Articolo 36**

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

### **Articolo 37**

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

## **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

### **Articolo 38**

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti

della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.

6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

## **BILANCIO, UTILI E RISERVE**

### **Articolo 39**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

### **Articolo 40**

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

### **Articolo 41**

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

### **Articolo 42**

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

ALLEGATO "C" ALL' ATTO REP. N. 50143/15085  
**BPER:**  
 Banca

BPER Banca: Stato patrimoniale al 31 dicembre 2022

Voci dell'attivo	31.12.2022	31.12.2021
10. Cassa e disponibilità liquide	14.279.707	1.338.507
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.262.885	956.911
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	737.978	346.279
b) attività finanziarie designate al fair value	2.381	125.098
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	522.526	485.534
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	7.727.554	6.424.261
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	106.115.203	112.582.971
a) crediti verso banche	12.707.409	30.015.677
b) crediti verso clientela	93.407.794	82.567.094
50. Derivati di copertura	1.808.028	178.108
70. Partecipazioni	2.174.728	2.006.574
80. Attività materiali	1.882.311	1.356.461
90. Attività immateriali	349.522	239.546
di cui:		
- avviamento		
100. Attività fiscali	2.624.103	1.473.022
a) correnti	550.443	387.988
b) anticipate	2.073.660	1.085.034
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	940.313	4.898
120. Altre attività	3.714.215	880.466
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>142.878.569</b>	<b>127.441.725</b>

Voci del passivo e del patrimonio netto	31.12.2022	31.12.2021
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	128.217.775	117.296.407
a) debiti verso banche	26.792.583	28.355.383
b) debiti verso clientela	94.718.824	84.129.452
c) titoli in circolazione	6.706.368	4.811.572
20. Passività finanziarie di negoziazione	500.555	132.079
30. Passività finanziarie designate al fair value	782.912	
40. Derivati di copertura	498.563	241.370
50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	(281.292)	
60. Passività fiscali	39.326	37.811
a) correnti		1.955
b) differite	39.326	35.856
70. Passività associate ad attività in via di dismissione	1.218.693	
80. Altre passività	3.139.103	2.475.348
90. Trattamento di fine rapporto del personale	152.929	174.110
100. Fondi per rischi e oneri	1.101.532	671.817
a) impegni e garanzie rilasciate	132.148	81.381
b) quiescenza e obblighi simili	115.166	139.744
c) altri fondi per rischi e oneri	854.218	450.692
110. Riserve da valutazione	(136.557)	(11.327)
130. Strumenti di capitale	150.000	150.000
140. Riserve	2.865.230	2.375.590
150. Sovrapprezzi di emissione	1.237.276	1.240.428
160. Capitale	2.104.316	2.100.435
170. Azioni proprie (-)	(5.672)	(9.546)
180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	1.293.880	567.203
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>142.878.569</b>	<b>127.441.725</b>

**ALEGATO "C" ALL' ATTO REP. N. 50743/15085**  
**BPER:**  
Banca

**BPER Banca: Conto economico al 31 dicembre 2022**

Voci	31.12.2022	31.12.2021
10. Interessi attivi e proventi assimilati	1.855.697	1.425.207
di cui: Interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo	1.787.120	1.415.691
20. Interessi passivi e oneri assimilati	(446.640)	(257.918)
30. Margine di interesse	1.409.057	1.167.289
40. Commissioni attive	1.650.684	1.352.548
50. Commissioni passive	(116.741)	(92.625)
60. Commissioni nette	1.533.943	1.259.923
70. Dividendi e proventi simili	56.612	60.201
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione	75.539	65.619
90. Risultato netto dell'attività di copertura	(1.285)	(2.255)
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	72.154	81.372
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	62.139	66.441
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.182	15.398
c) passività finanziarie	6.833	(487)
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	18.838	29.423
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	61.592	1.576
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	(42.754)	27.847
120. Margine di intermediazione	3.164.858	2.661.572
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:	(455.925)	(641.890)
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(455.507)	(643.997)
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(418)	2.107
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	(29)	(2.162)
150. Risultato netto della gestione finanziaria	2.708.904	2.017.520
160. Spese amministrative:	(2.655.739)	(2.131.470)
a) spese per il personale	(1.435.212)	(1.258.751)
b) altre spese amministrative	(1.220.527)	(872.719)
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(111.572)	(52.469)
a) impegni e garanzie rilasciate	(36.236)	(14.638)
b) altri accantonamenti netti	(75.336)	(37.831)
180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali	(131.586)	(147.776)
190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(73.290)	(106.275)
200. Altri oneri/proventi di gestione	520.111	243.546
210. Costi operativi	(2.452.076)	(2.194.444)
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni	(28.066)	(5.004)
230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	(20.012)	(24.370)
240. Rettifiche di valore dell'avviamento	-	(230.366)
245. Avviamento negativo	833.085	1.127.847
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti	2.676	533
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	1.044.511	691.716
270. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente	249.369	(124.513)
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	1.293.880	567.203
300. Utile (Perdita) d'esercizio	1.293.880	567.203

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp]*